



Dott. MARCO POZZOLI
NOTAIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
LONATO

Atto reg. il.....

Serie..... N. 1172

Esibita attestazione Cumulativa

di Pagamento comprensiva di

€.....

Repertorio N. 43.083 ----- Raccolta N. 15.825 -----

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'

LIMITATA CON UNICO SOCIO

(Art. 2463 del Codice Civile)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette ottobre duemilasei, in Desenzano del Garda, nel mio studio in Via Zadei n. 27.

Innanzi a me dottor MARCO POZZOLI, Notaio in Desenzano del Garda, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, sono presenti:

BOCCHIO MARIO, nato a _____, domiciliato per la carica presso la sede Municipale dell'Ente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e quindi in rappresentanza del: _____

"COMUNE DI LONATO", con sede in Lonato (BS), Piazza Martiri della Libertà n. 12, codice fiscale 00832210173, Partita I.V.A. 00580570984, munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28 settembre 2006, il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** (ALLEGATO A).

Sono inoltre presenti i signori: _____

BOTTURI FABRIZIO, nato a _____, residente a _____ cittadino italiano, Segretario e Direttore Generale del Comune di Lonato; _____

BOGLIONI DAVIDE, n _____, codice fiscale _____, cittadino italiano, Dirigente dell'Area finanziaria del Comune di Lonato; _____

FORTINI GIORGIO, nato a _____, codice fiscale _____, cittadino italiano, Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Lonato; _____

al solo scopo di accettare la carica di membri del Consiglio di Amministrazione non soci con quest'atto loro conferita.

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, col presente atto convergono quanto segue.

a) Il Comune di Lonato dichiara di costituire una società a responsabilità limitata con unico socio sotto la seguente denominazione: _____

"LONATO SERVIZI S.R.L."


b) La società ha sede nel Comune di Lonato (BS).
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Imprese (art. 111-Ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile) il socio mi dichiara che l'attuale indirizzo della società è fissato in Piazza Martiri della Libertà n. 12.

c) La Società ha per oggetto le attività indicate all'art. 3 dello statuto sociale di cui infra.

d) Il capitale sociale viene fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) interamente assunto e sottoscritto dall'unico socio "COMUNE DI LONATO" che, come sopra rappresentato, dà atto di averlo versato presso la filiale di Brescia della Banca Popolare di Sondrio in data odierna ai sensi dell'art. 2464 - comma quarto - del codice civile, come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata da detto Istituto, ricevuta che, in copia conforme all'originale al n. 43.082 di mio repertorio in data odierna, allego al presente atto sotto la lettera **"B"** (ALLEGATO "B"), omessa la lettura per dispensa avutane dai componenti.

e) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

f) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà



al 31 dicembre 2007.

g) La società verrà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri non soci, i quali resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori BOTTURI FABRIZIO, BOGLIONI DAVIDE e FORTINI GIORGIO che, qui presenti, accettano la carica, dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

Procedono seduta stante alla distribuzione delle cariche al loro interno così che all'unanimità Presidente viene nominato il signor BOTTURI FABRIZIO e Consiglieri i signori BOGLIONI DAVIDE e FORTINI GIORGIO.

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri previsti dallo statuto.

Agli amministratori spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

h) I membri del Consiglio di Amministrazione signori BOTTURI FABRIZIO, BOGLIONI DAVIDE e FORTINI GIORGIO vengono delegati ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché a ritirare - una volta iscritta la società - dalla Banca sopracitata il capitale sociale come sopra versato, con facoltà di rilasciare quietanza a favore della medesima e con esonero della stessa e dei suoi funzionari da ogni responsabilità al riguardo.

i) L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società si indica in Euro tremila virgola zero zero.

l) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dalle norme denominate "statuto" qui di seguito elencate.

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata

"LONATO SERVIZI S.R.L."

società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici degli enti locali.

Qualora la Società "LONATO SERVIZI S.R.L." assuma direttamente la titolarità del servizio in qualità di società a capitale interamente pubblico, gli enti pubblici titolari del capitale sociale eserciteranno sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società può operare esclusivamente con gli enti costituenti o affidanti. Non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara e non può partecipare ad altre società o enti.

Articolo 2

SEDE

1. La società ha sede in Comune di Lonato all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. Codice Civile.

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, rappresentanze anche all'estero, meri uffici amministrativi e stabilimenti.

Articolo 3

OGGETTO

1. La Società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità, anche attraver-

so la modalità organizzativa denominata del "global service", nei settori: -----

- servizio idrico integrato, interventi, sul reticolo minore e sull'assetto idrogeologico; -
- forestazione e cura delle aree boschive, gestione dei parchi e delle riserve naturali; -----
- piscine comunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i servizi accessori e connessi quali, a mero titolo esemplificativo, bar, ristoranti, pizzerie; -----
- gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali via via accorpatis dall'Ente Locale; -----
- servizi integrati di mobilità: trasporto urbano ed extraurbano, attività di noleggio con autobus, attività complementari al trasporto di persone, quali i trasporti scolastici e per i disabili gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità; attività di officina per riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi; -----
- ripristini e manutenzioni stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale, le attività di asfaltatura e manutenzione ordinaria dei fondi stradali; -----
- gestione dei parcheggi e dei parcometri, servizi alla circolazione e viabilità come ausiliari del traffico; -----
- gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale. -----
- organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari; -----
- organizzazioni e gestione mense finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande; -----
- gestione integrata dei servizi condominiali, uffici e strutture pubbliche, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: -----
- * gestione del rapporto con gli eventuali inquilini, per quanto riguarda la riscossione dei canoni di affitto, -----
- * manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, manutenzioni meccaniche, piccoli lavori edili, lavori di carpenteria e muratura, pulizie, sgomberi, tinteggiatura di locali; -----
- * attività di guardiania; -----
- attività connesse all'igiene ambientale a titolo meramente esemplificativo: -----
- * gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali e assimilati, inclusa la raccolta anche differenziata e trasporto, recupero, trattamento e smaltimento di cui al D.lgs. 22/97; -----
- * attività di espurgo di pozzi neri, bonifica, sanificazione disinfestazione, derattizzazione; -----
- * spazzamento e pulizia di strade e piazze. -----
- * gestione di impianti fissi, propri e di titolarità di terzi, gestione di stazioni di trasferimento e di stazioni di rifiuti raccolti in modo differenziato di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico di rifiuti; di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali; di impianti di discarica per rifiuti pericolosi; di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi; di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs. 22/97; -----
- attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali comprendenti lo sfalcio del verde, la pulizia delle aree, le operazioni cimiteriali di gestione della luce votiva; -----
- attività connesse ai servizi energetici. A titolo meramente esemplificativo: -----
- installazione, cablatura, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, in-



- formatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati;
- servizio di manutenzione, realizzazione e progettazione verde pubblico, forestazione, gestione e manutenzione delle aree boschive, delle riserve e dei parchi naturali;
- servizio di gestione integrata di centrali operative di pronto intervento, anche attraverso il servizio di call center;
- studi di fattibilità, progetti di intervento, consulenze, progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale; redazione di studi e ricerche;
- realizzazione di centri di documentazione, ecoistituti, siti web in materia ambientale; sostegno a progetti inerenti le tecnologie appropriate e la gestione dei rifiuti in paesi in via di sviluppo promossi da associazioni, gruppi di volontariato, missionari, agenzie internazionali.

I servizi affidati alla società andranno svolti nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore.

2. La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate.

3. La società ha per oggetto altresì:

- * il finanziamento anche sotto forma di leasing quale utilizzatrice;
- * l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione la conduzione e la utilizzazione in genere di immobili propri;
- * la società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie, il rilascio di avalli e fidejussioni e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.

4. Resta preclusa alla società:

- la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio;
- l'intermediazione mobiliare;
- l'attività finanziaria rivolta al pubblico;
- l'erogazione del credito al consumo;
- l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate.

Le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni e/o l'iscrizione in albi o registri, possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni e/o iscrizioni si siano verificate.

5. Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero.

Articolo 4

DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5

DOMICILIO - COMPROMIETÀ QUOTE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. In caso di proprietà di una quota si applica l'art.2347 del Codice Civile.

Articolo 6

CAPITALE E QUOTE SOCIALI

1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).


2. Potranno essere soci della Società:

- a) i Comuni che intendono affidare alla società i servizi di cui sono titolari;-----
b) altri soggetti pubblici diversi da quelli sub. a) o soggetti privati, in contemporanea
alle norme vigenti.-----

-----Articolo 7-----

-----TRASFERIMENTO QUOTE - PRELAZIONE - GRADIMENTO-----

1. L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., oppure a seguito di cessione di una parte delle quote possedute dal Comune di Lonato-----
2. La scelta dei soci privati è effettuata con procedure di evidenza pubblica.-----
3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con decisione dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente Statuto. -----
4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. ---
5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. -----
6. L'alienazione di più della metà meno una delle quote possedute, da parte dei Comuni dai quali la Società ha ottenuto in affidamento diretto la gestione di uno dei servizi pubblici indicati all'articolo 3 comporta la cessazione dell'affidamento diretto.-----
7. Le quote sono liberamente cedibili a terzi, fatto salvo il diritto di prelazione all'acquisto da parte dei soci e quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.-----
8. Tenuto conto delle finalità sociali e di pubblico servizio perseguite dalla società, la prelazione sorge sia in caso di cessione a titolo oneroso che a titolo gratuito. Inoltre, in dipendenza delle stesse finalità, la prelazione sarà esercitata al prezzo massimo determinato secondo equità, d'accordo tra le parti o con la procedura di cui infra. -----
9. La prelazione è quindi disciplinata ai successivi commi del presente articolo. ---
10. PRELAZIONE. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) la propria quota ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente con raccomandata A.R. informare il Presidente del Consiglio di amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. 11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente debbono manifestare (a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione) la propria incondizionata volontà ad acquistare le quote o i diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci per mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute. -----
12. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alla quota posseduta, su tutte le quote o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le quote o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. -----



13. Nel caso in cui il corrispettivo chiesto per la cessione venga considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione e non si trovi accordo tra le parti, detto corrispettivo verrà fissato mediante procedura prevista dall'art.8, in materia di recesso dalla società. -----

14. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, della maggioranza delle quote -----

15. GRADIMENTO. Nel caso i soci non intendano esercitare la prelazione, essi potranno indicare un altro acquirente che sia loro più gradito rispetto a quello indicato dal socio cedente, nelle forme e termini suindicati. Il gradimento vale anche per trasferimenti mortis causa o a titolo gratuito e comunque per ogni fattispecie per cui non si renda applicabile la prelazione; in tutti i detti casi gli eredi/donatari/cessionari non graditi dovranno essere liquidati del valore delle quote ovvero dovrà essere trovato un acquirente. La liquidazione od il prezzo verranno fatti ai sensi del successivo articolo. Il gradimento verrà espresso dai soci in assemblea con la maggioranza prevista per la deliberazione dell'assemblea ordinaria. E' fatto salvo, ricorrendone i presupposti, il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2469 e 2473 del C.C. -----

16. Le quote sono trasferibili liberamente (senza il rispetto delle formalità suindicate) solo: -----

- se trasferite dal Comune di Lonato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo con consenso unanime preventivo scritto dei soci; -----

- in caso di intestazione per la sola gestione a società fiduciaria autorizzata ai sensi di legge o in caso di reintestazione agli effettivi proprietari da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario); -----

- in caso di successione mortis causa a favore del coniuge, di fratelli/sorelle, di genitori, di figli, di nipoti in linea retta e collaterale. -----

17. Prelazione e gradimento spettano anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denunziatio. -----

----- Articolo 8 -----

----- RECESSO -----

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; -----

b) la trasformazione della società; -----

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----

d) la revoca dello stato di liquidazione, -----

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; -----

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto; -----

h) la fusione o la scissione della società -----

2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c. -----

3. I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie. -----

4. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazio-

- ne delle deliberazioni riguardanti: -----
- a) la proroga del termine; -----
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote. ---
5. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. -----
6. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato. -----
7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----
8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. -----
9. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. -----
10. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. -----
11. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----
12. Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il diritto di recesso. -----
13. Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote. -----
14. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. -----
15. Qualora il socio che esercita il recesso contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c. -----
16. Gli amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute. -----
17. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoplate. -
18. Le quote inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi con la procedura del gradimento. -----
19. In caso di mancato collocamento delle quote, le quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili.-----
20. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e l'eventuale trasformazione o lo



scioglimento della società.

21 Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 9

QUOTE SOCIALI

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni sociali sono determinate in misura proporzionale al conferimento (art. 2468 c.c.).

2. La qualità di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

Articolo 10

SOCIO UNICO

Quando le partecipazioni risultano appartenere ad un solo ente pubblico o muta tale unico socio, si applicano le previsioni di legge ed in particolare l'articolo 2462 comma secondo del Codice civile.

Articolo 11

FINANZIAMENTI

1. I soci potranno finanziare la società e la società potrà acquistare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge. I finanziamenti potranno anche essere infruttiferi, a tempo indeterminato e non proporzionali alla quota di capitale.

Articolo 12

VOTO IN ASSEMBLEA

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione (art. 2479 comma quinto c.c.).

2. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente iscritti a libro soci.

Articolo 13

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e nelle modalità previste dalla legge.

Articolo 14

ASSEMBLEA

1. L'assemblea è regolarmente convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Il termine di cui sopra può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, il Consiglio di Amministrazione segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

3. Essa sarà inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.

4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Articolo 15

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per mezzo di avviso trasmesso con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea

e fatto pervenire ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, agli amministratori ed ai sindaci ovvero tramite telefax da spedirsi ai soci, agli amministratori ed ai sindaci entro lo stesso termine. -----

2. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della convocazione dell'Assemblea. -----

3. Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima. -----

4. L'Assemblea sarà altresì validamente costituita qualora, pur senza formalità di convocazione, partecipi l'intero capitale sociale e gli organi amministrativi e di controllo siano presenti o siano informati della riunione (art. 2479-bis c.c.). -----

5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato. -----

-----Articolo 16-----

-----SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA PER TELE/VIDEO CONFERENZA-----

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

-----Articolo 17-----

-----ASSEMBLEA ORDINARIA-----

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.-----

2. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.-----

3. In seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.-----

-----Articolo 18-----

-----ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.-----

-----Articolo 19-----

-----PRESIDENZA ALLE ASSEMBLEE-----

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in via vicaria dal Vicepresidente, oppure, in mancanza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea.-----

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto degli soci a partecipare all'Assem-



blea, dirige la discussione e stabilisce le modalità della votazione, fatta esclusione del voto segreto.-----

3. L'Assemblea nomina il Segretario ed eventuali scrutatori, questi ultimi da scegliere tra i soci o tra i Sindaci. Il verbale sarà redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

4. Il verbale dovrà essere redatto senza indugio e dovrà indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; dovrà altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e dovrà consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

5. Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.-----

6. Qualunque socio potrà prendere visione del verbale delle Assemblee nell'ufficio indicato dal Presidente, decorsi almeno dieci giorni dalla data del verbale.-----

----- Articolo 20 -----

----- DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA -----

1. L'Assemblea ordinaria:-----

1) approva il bilancio;-----

2) nomina e revoca gli Amministratori e contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione; nomina i Sindaci e fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, e nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;-----

3) determina i compensi degli Amministratori e dei Sindaci;-----

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----

5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----

6) approva il Piano industriale o di sviluppo strategico sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.-----

2. L'Assemblea ordinaria autorizza l'organo amministrativo all'esecuzione dei seguenti atti:-----

1) acquisto di partecipazioni in società delle quali già non detenga direttamente o indirettamente la maggioranza assoluta del capitale, allorché l'investimento superi il 25% del capitale sociale di Lonato Servizi S.r.l.. Costituzione di società e partecipazione ad aumenti di capitale sono equiparati all'acquisto. Si ha detenzione indiretta quando la partecipazione è posseduta da altre società controllate da Lonato Servizi S.r.l.;-----

2) cessione di partecipazioni quando questo comporta la perdita del controllo della società partecipata. La rinuncia ai diritti di opzione è equiparata a cessione;-----

3) l'acquisizione o la cessioni o l'affitto di aziende e di rami d'azienda o di attività;-----

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia per cui la legge preveda obbligatoriamente la redazione del verbale in forma notarile. In concorso con la competenza assembleare spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 20 c.2 del presente statuto.-----

----- Articolo 21 -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:-----

a) da un Amministratore Unico-----

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai

soci in occasione della nomina.-----
Gli amministratori durano in carica per un triennio o sino a revoca o dimissioni, a seconda di quanto stabilisca l'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci.-----

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina che resta invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.-----

3. E' fatta salva l'applicabilità dell'art. 2389, comma 3, codice civile.-----

4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione decaduto potrà compiere i soliti atti di ordinaria amministrazione.-----

-----Articolo 22-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che viene nominato dall'Assemblea.-----

2. In sua assenza la presidenza viene assunta dal vice presidente o da altro amministratore designato dai presenti.-----

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso.-----

4. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 1 cod.civ., al Presidente spettano i poteri e le funzioni attribuitgli con delibera del Consiglio di Amministrazione.-----

-----Articolo 23-----

-----DIVIETO DI CONCORRENZA-----

1. Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. e dell'articolo 2391 c.c.-----

-----Articolo 24-----

-----FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario e comunque con cadenza almeno semestrale, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da due membri del collegio sindacale.-----

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, facsimile o mezzo equivalente purchè sia consentita la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti a ciascun Amministratore, di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante fax, telegramma, e-mail o altro mezzo scritto, sempre che sia consentita la prova dell'avvenuto ricevimento, da trasmettere almeno 24 ore prima. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

3. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.-----

4. Le riunioni del consiglio Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo

Consiglio di amministrazione. -----

2. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del direttore generale in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto.-----

-----Articolo 30-----

-----CONTROLLO CONTABILE-----

1. Il controllo contabile sulla società, salvo che sia stato espressamente attribuito al collegio sindacale che in tal caso svolge le funzioni previste dalla legge, è attribuito ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Restano salve le speciali incompatibilità previste dall'art. 2409 quinquies, comma 1 cod. civ.-----

-----Articolo 31-----

-----ESERCIZIO SOCIALE-----

1. L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.-----

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e degli eventuali documenti accompagnatori.-----

-----Articolo 32-----

-----RIPARTIZIONE UTILI-----

1. Gli utili netti, dedotta la quota stabilita dalla legge per la riserva legale, saranno destinati secondo le deliberazioni assunte dall'assemblea.-----

-----Articolo 33-----

-----CAUSE DI SCIoglIMENTO-----

1. Valgono per quanto riguarda lo scioglimento e la liquidazione della società, le norme degli articoli 2484 e seguenti del Codice civile.-----

-----Articolo 34-----

-----CONTROVERSIE-----

1. Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle che potranno insorgere fra la Società ed i soci o aventi causa, fra l'amministratore o gli amministratori ed i liquidatori in sede di interpretazione, applicazione o risoluzione del presente Statuto.-----

2. Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società.-----

3. Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio Arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.-----

4. Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.-----

5. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di



almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e dissenzienti possono recedere dalla società entro i successivi novanta giorni.-----

-----Articolo 35-----

-----RINVIO ALLA LEGGE-----

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.-----

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati (A e B).-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, in calce e a margine con me Notaio.-----

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su 26 (ventisei) facciate intere e parte della ventisettesima di 7 (sette) fogli uso bollo.-----

F.to Bocchio Mario

F.to Botturi Fabrizio

F.to Davide Boglioni

F.to Fortini Giorgio

F.to Marco Pozzoli Notaio L.S.